

S T A T U T O
"ZEROC S.p.A."

SOMMARIO

TITOLO I - Costituzione e Denominazione - Sede - Durata

ART.1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

ART.2) SEDE

ART.3) DURATA

TITOLO II - Oggetto Sociale

ART.4) OGGETTO SOCIALE

TITOLO III - Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

ART.5) CAPITALE SOCIALE

ART.6) AZIONI

ART.7) OBBLIGAZIONI

ART.8) TRASFERIMENTI E PRELAZIONE

TITOLO IV - Assemblea

ART.9) ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

ART.10) CONVOCAZIONE

ART.11) ATTRIBUZIONI

ART.12) COMPOSIZIONE, INTERVENTO E VOTO ART.13)
PRESIDENZA E SEGRETERIA

ART.14) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

ART.15) COMPENSI

TITOLO V - Amministrazione

ART.16) ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO E
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.17) NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI

ART.17) bis - LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

ART.18) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-
ZIONE

ART.19) ALTRE DISPOSIZIONI

ART.20) DELEGHE DI ATTRIBUZIONI

ART.21) COMPENSI E RIMBORSO SPESE

ART.22) AMMINISTRATORE UNICO E PRESIDENTE DEL CON-
SIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.23) DIRETTORE GENERALE

ART.23-bis) PERSONALE OPERATIVO DELLA BIOPIATTAFOR-
MA

TITOLO VI - Vigilanza - Esercizio Sociale - Utili

ART.24) COLLEGIO SINDACALE

ART.25) ESERCIZIO SOCIALE

ART.26) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

TITOLO VII - Disposizioni generali

ART.27) RECESSO

ART.28) SCIOGLIMENTO

ART.29) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART.30) FORO COMPETENTE

ART.31) RINVIO

TITOLO I - Costituzione e Denominazione - Sede - Durata

ART.1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita una Società per azioni a totale capitale pubblico locale, tra i Comuni di Sesto S. Giovanni, Cinisello Balsamo, Cormano, Pioltello, Segrate, Cologno Monzese e la Società C.A.P. HOLDING S.p.A., quest'ultima partecipata anche dagli stessi Comuni Soci, denominata:

"ZEROC S.p.A."

ART.2) SEDE

La Società ha sede in Sesto San Giovanni (MI). Secondo le modalità di legge l'organo amministrativo potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, agenzie, dipendenze e rappresentanze in altre località nazionali, nell'ambito dell'Unione Europea o all'Estero.

ART.3) DURATA

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere sciolta o prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti.

TITOLO II - Oggetto Sociale

ART.4) OGGETTO SOCIALE

La Società opera nell'ambito dei servizi di interesse generale a livello locale ed ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta sia attraverso Società, Associazioni di qualunque natura, temporanee o permanenti compresi Consorzi e Gruppi di interesse economico, controllate e/o collegate o comunque partecipate, delle seguenti attività:

- 1) La gestione di impianti finalizzati al recupero di energia e materia da fanghi da depurazione e/o da sostanza organica in sinergia con il settore rifiuti, ed in particolare, la frazione organica c.d. "FORSU", propedeutica alla produzione, distribuzione e cessione di biogas e di biometano, ed all'ottenimento degli eventuali incentivi, in favore della sostenibilità ambientale dei Comuni Soci serviti e della collettività, in un'ottica di sviluppo e crescita di forme di economia circolare;
- 2) La gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, per termidistruzione e/o altri impieghi;
- 3) L'acquisizione, realizzazione, utilizzazione, ristrutturazione, potenziamento ed ampliamento di impianti a tecnologia complessa per lo smaltimento dei rifiuti, garantendo la continuità del servizio

ed un costante aggiornamento tecnologico degli impianti stessi nel rispetto della normativa vigente;

4) Lo smaltimento di rifiuti ospedalieri, nonché di altri tipi di rifiuto, anche speciali, per i quali sia utile o compatibile lo smaltimento negli impianti sociali;

5) La gestione del verde pubblico;

6) Salvo quanto previsto dal punto 1, la ulteriore produzione, gestione, distribuzione, cessione e commercializzazione di energia elettrica e calore, limitatamente a quanto prodotto dai propri impianti e/o limitatamente alle necessità dei Soci;

7) La gestione di ulteriori servizi e/o attività preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale, il tutto in rispetto delle norme in materia di rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e delle risorse idriche nonché delle norme della prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente.

La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio - anche di commercializzazione e di studio - connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra.

La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, nel rispetto delle norme vigenti.

La Società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, Società, Gruppi di interesse economico, Consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi Sociali.

La Società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

La Società nell'ambito del miglioramento della qualità ambientale del territorio nonché rispettosa dell'impatto ambientale delle strutture realizzate, assicura l'informazione agli utenti e garantisce

l'accesso ai Cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

TITOLO III - Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

ART.5) CAPITALE SOCIALE

Il capitale Sociale è di Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) diviso in numero 2.000.000 (duemilioni) di azioni da 1,00 (uno virgola zero zero) Euro cadauna, indivisibili.

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione della Assemblea Straordinaria nell'osservanza delle disposizioni di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei Soci, ivi compresi i conferimenti di azienda o di ramo d'azienda, ovvero a fronte di prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 del C.C..

In questi casi non spetta agli azionisti l'esercizio del diritto di opzione.

Ai sensi e per gli effetti e con le modalità dell'art.2441 C.C., quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato anche in altri casi con deliberazione di aumento di capitale approvata in ogni caso da tanti Soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'organo amministrativo potrà richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.

Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.

L'ingresso di altri Soci potrà avvenire a seguito di aumento del capitale Sociale oppure a seguito di cessione di azioni.

ART.6) AZIONI

Le azioni sono nominative ed indivisibili, ed ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce, di per sé, sola adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.

Possono essere Soci esclusivamente Enti Pubblici Locali e/o altri soggetti pubblici e/o Società interamente possedute da Enti Pubblici.

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro Soci.

I certificati azionari portano la firma di un Amministratore.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del Codice Civile.

ART. 7) OBBLIGAZIONI

La Società può emettere, a norma e con le modalità di legge, obbligazioni sia nominative sia al portatore, nonché convertibili in azioni e/o con warrant secondo la fissazione dell'importo anche complessivo, delle modalità di estinzione, di conversione stabilite dall'Assemblea Straordinaria.

ART. 8) TRASFERIMENTI E PRELAZIONE

In caso di trasferimento delle azioni a qualsiasi titolo, anche di conferimento, o nel caso di cessione del diritto di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento di capitale Sociale, il trasferimento è subordinato all'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri Soci.

In tali casi il Socio dovrà previamente darne comunicazione con raccomandata AR da inviare al Presidente del Consiglio d'Amministrazione o all'Amministratore Unico, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita, nonché se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederanno a darne comunicazione a tutti i Soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

Nei 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, i Soci interessati debbono manifestare, a mezzo di raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consiglio d'Amministrazione o all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita: il silenzio equivarrà a rinuncia della prelazione.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederanno a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo lettera rac-

comandata AR delle proposte di acquisto pervenute. Trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni di cui sopra, il Socio potrà alienare le azioni o i diritti su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o di diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Ove le azioni offerte in vendita non trovassero integrale collocamento presso i Soci, l'offerente, trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni, avrà diritto di alienarle a terzi. Il diritto di prelazione è escluso sulle azioni di proprietà dei Comuni Soci qualora il trasferimento avvenga tra i Comuni stessi.

TITOLO IV - Assemblea

ART.9) ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e di Statuto e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

ART.10) CONVOCAZIONE

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea oppure con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

ART.11) ATTRIBUZIONI

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca l'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, gli altri Amministratori, nomina i componenti e il Presidente del Collegio Sindacale nonché il Direttore Generale;



Scelone

3) determina il compenso degli Amministratori, dei membri del Collegio Sindacale e dell'Organo di revisione;

4) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

5) delibera l'autorizzazione agli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi affidati alla Società nonché l'autorizzazione agli atti e provvedimenti societari a carattere strategico e programmatici pluriennali;

6) delibera l'autorizzazione alle operazioni di acquisto, cessione o dismissione di partecipazioni in Società controllate o collegate, nonché l'autorizzazione all'acquisto, alla sottoscrizione e alla vendita di azioni e partecipazioni in altre società od in altri enti;

7) delibera l'autorizzazione in materia di piano degli investimenti;

8) delibera l'autorizzazione a singole operazioni di investimento di ammontare superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), qualora non previsti dal piano degli investimenti di cui al punto precedente, salvo che gli Amministratori non ne dichiarino la necessità di immediata esecuzione al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi;

9) delibera l'autorizzazione all'acquisto ed alla cessione di beni immobili, di aziende e di rami di queste;

9 bis) delibera l'autorizzazione all'assunzione di finanziamenti, nonché l'autorizzazione alla concessione di garanzie in favore di terzi;

10) delibera l'autorizzazione su altri oggetti sottoposti al suo esame dagli Amministratori, nonché sugli oggetti riservati alla sua esclusiva competenza dalla legge e dallo Statuto della Società.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART.12) COMPOSIZIONE, INTERVENTO E VOTO

Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea gli Azionisti che risultino iscritti nel libro Soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea e che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione abbiano deposita-

to, presso la sede Sociale o presso gli Enti indicati nell'Avviso di convocazione, i titoli dai quali risulti la loro legittimazione.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 C.C..

Gli indirizzi di voto in Assemblea da parte dei Comuni Soci dovranno essere oggetto di delibera da parte dei propri organi istituzionali dei Soci stessi nei casi previsti dalla legge e in particolare dall'art. 42 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. n. 267 del 2000.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2373 C.C. il diritto di voto non può essere esercitato dal Socio nelle deliberazioni in cui esibisca, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società.

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

ART.13) PRESIDENZA E SEGRETERIA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine dal Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età ovvero da persona designata dagli intervenuti. In caso di assenza od impedimento dell'Amministratore Unico, la presidenza è assunta da persona designata dagli intervenuti.

Il Segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

ART.14) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura qualora ricorrano le condizioni di cui alla legge.

L'Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, verrà



Handwritten signature

altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai Soci intervenuti.

Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritengano opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più del 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) del capitale sociale.

La direzione dei lavori assembleari, la modalità di verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione competono al Presidente dell'Assemblea.

Per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, si rinvia a quanto previsto a tutela dei soci nel codice civile.

ART.15) COMPENSI

Le indennità dovute all'Amministratore Unico, ai componenti del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organo di revisione sono deliberate dall'Assemblea a norma di legge o dal Consiglio d'Amministrazione nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 2389 del c.c.

Le indennità dovute all'Amministratore Unico ovvero ai componenti del Consiglio di Amministrazione devono rispettare il limite massimo dei compensi, secondo il disposto dell'art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

TITOLO V - Amministrazione

ART.16) ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione sono investiti di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e sono loro riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci con espresso richiamo alle

autorizzazioni di cui all'articolo 11 del presente Statuto sociale.

L'Amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione convocano i Soci entro la fine del mese di novembre per verificare lo stato di attuazione dei programmi della Società (piano triennale e budget d'esercizio, piano degli investimenti).

ART.17) NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio d'Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) secondo disposto dell'art.11 comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Nella composizione dell'organo amministrativo viene assicurato il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, a norma dell'art.11 comma 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Gli Amministratori, che durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili, possono essere anche non Soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri di Amministrazione, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, l'intero Consiglio rimarrà in carica con i soli poteri di ordinaria amministrazione e decadrà con effetto dalla data di accettazione dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente capoverso.

L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta un Vice Presidente.

Il Segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

ART. 17 BIS - LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

La società sarà amministrata da un amministratore unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (ovvero 5) membri di cui due (tre) nelle persone che saranno indicate da CAP Holding S.p.A., di cui uno dei quali con funzioni di Ammi-

nistratore Delegato, e uno (due) nella persona(e) che sarà(anno) indicate dai comuni soci.

I componenti indicati da CAP Holding, se dipendenti della società stessa, non percepiscono alcun compenso dalla Società ZERO C SpA.

ART.18) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

In Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove purché in Italia tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

In caso di assenza del Presidente, il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.

La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta tramite lettera, telefax, telegramma o e-mail spediti al domicilio degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso d'urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

ART.19) ALTRE DISPOSIZIONI

I componenti del Consiglio, purché non incompatibili ai sensi della vigente legislazione, debbono possedere in riferimento all'attività sociale speciale competenza e qualificazione professionale, tecnica e/o amministrativa per titolo di studi o studi particolari compiuti o per funzioni disimpegnate presso Aziende od Enti pubblici o privati o per uffici pubblici ricoperti.

ART.20) DELEGHE DI ATTRIBUZIONI

Fermo quanto disposto dell'art.11 comma 9 lett. a) e b) del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 il Consiglio d'Amministrazione può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato con delega per l'ordinaria gestione e per ogni altro atto attribuito alla sua competenza nei limiti di legge (artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 C.C.) e del presente Statuto.

Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:

- la nomina dei Dirigenti;
 - il piano triennale e il budget di esercizio, nonché il piano degli investimenti (fermo restando quanto previsto all'art.11 nn. 7 e 8);
 - la politica generale degli investimenti (fermo restando quanto previsto all'art.11 nn. 7 e 8);
 - l'acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre Società (fermo restando quanto previsto all'art.11 n. 6) o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di aziende e di rami di queste (fermo restando quanto previsto all'art.11 n.9);
 - la vendita di azioni o di partecipazioni in altre Società o in altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, o di aziende e di rami di queste (fermo restando quanto previsto all'art.11 n.9);
 - l'acquisto o la vendita di beni immobili (fermo restando quanto previsto all'art.11 n.9);
 - l'assunzione di finanziamenti (fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 n. 9 bis);
 - la concessione di garanzie in favore di terzi (fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 n. 9 bis);
 - l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre Società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.
- Compete al Consiglio d'Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico l'approvazione del regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte dei Dirigenti e di altri dipendenti.

ART.21) COMPENSI E RIMBORSO SPESE

Agli Amministratori compete, oltre a quanto stabilito all'art. 15, anche il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' altresì vietata la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

ART.22) AMMINISTRATORE UNICO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e l'Amministratore Delegato, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni, hanno la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio nonché l'uso della firma socia-

le.

Hanno facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze del Direttore Generale.

Hanno altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora, nell'ipotesi del Presidente, sia stato a ciò delegato dal Consiglio d'Amministrazione.

Hanno facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla Società.

Hanno, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Società e/o terzi, come di revocarle.

ART.23) DIRETTORE GENERALE

L'Assemblea degli azionisti può nominare un Direttore Generale in possesso dei requisiti di legge e tenuto conto di sue comprovate attitudini ed esperienze professionali nella gestione di imprese industriali e di servizi, cui conferirà compiti e poteri in forza di mandato.

ART.23-bis) PERSONALE OPERATIVO DELLA BIOPIATTAFORMA

In merito alla mera attività di conduzione delle attività operative dell'azienda, a decorrere dall'avvio della linea FORSU, tenuto conto della stretta interconnessione tra i processi di depurazione delle acque reflue, smaltimento dei fanghi prodotti dal processo di depurazione e valorizzazione della FORSU nonché dei connessi profili di sicurezza attinenti alla conduzione della Biopiat-taforma, risulta necessario che la stessa sia affidata a personale scelto dal socio CAP Holding.

TITOLO VI - Vigilanza - Esercizio Sociale - Utili

ART.24) COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi, compreso il Presidente, e da due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge ai quali è demandato, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e sino a quando ne ricorrano le condizioni, il controllo contabile della Società.

L'assemblea all'atto della nomina fissa il compenso da corrispondere ai componenti il Collegio e

all'Organo di revisione entro i limiti previsti dalle tariffe professionali. Per il Collegio Sindacale e per l'Organo di revisione, composizione, presidenza, cause di ineleggibilità e di decadenza, nomina, cessazione, sostituzione, doveri ed altro si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile.

ART.25) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

L'Amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione provvedono, entro termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, con convocazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni quando ricorrono i presupposti di legge.

ART.26) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio è attribuito come segue:

- il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea, tenuto conto in particolare delle eventuali previsioni in tema di rafforzamento patrimoniale, copertura di eventuali perdite future, investimenti e distribuzione di dividendi contenute in atti e provvedimenti societari a carattere strategico e programmatici pluriennali laddove predisposti.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo entro il termine fissato dallo stesso.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno acquisiti dalla Società a norma dell'art. 2949 C.C..

TITOLO VII - Disposizioni generali

ART.27) RECESSO

Il diritto di recesso spetta nei soli casi previsti dal primo comma dell'art. 2437 del Codice Civile, nonché nelle altre ipotesi espressamente previste da norme di legge inderogabili.

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

Il Socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale

e del soggetto incaricato della revisione contabile.

Gli Amministratori devono far riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della Società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della Società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo ove ha sede la Società.

ART.28) SCIoglimento

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso: soddisfatti tutti i creditori sociali si rimborseranno le azioni ordinarie fino all'intero valore nominale e l'eventuale residuo sarà ripartito in parti uguali tra tutte le azioni.

ART.29) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia tra gli azionisti, amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero tra gli azionisti, amministratori, liquidatori e sindaci e la Società e viceversa, in ordine ai loro rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria, è demandata, per la sua risoluzione, ad un arbitro che giudicherà secondo le norme previste dal codice di procedura civile.

Il ricorso alla procedura arbitrale è proposto dalla parte che vi ha interesse mediante domanda tendente ad ottenere la nomina dell'arbitro rivolta al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti competente in relazione alla sede della Società.

Se questi non provvede entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, la nomina stessa deve essere richiesta al Presidente del Tribunale competente.

Ricorrendo le ipotesi di legge, la domanda è depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente.

ART 30) FORO COMPETENTE

Foro competente per ogni controversia non demandabile all'arbitro è quello relativo alla sede della Società.

ART. 31) RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

Per Allegato

